

Digital tax con nuovi obblighi contabili

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima, e Lucianna Gargano - Avvocato - Loconte & Partners

In base alle modalità applicative dell'imposta sui servizi digitali, individuate dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento in consultazione fino al 31 dicembre 2020, in capo ai soggetti passivi della digital tax sorgono nuovi obblighi contabili, finalizzati a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e sugli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare la percentuale rappresentativa di ciascuna tipologia di servizi digitali, collegata al territorio italiano. In particolare, dovrà essere redatto, entro il termine di versamento dell'imposta (16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili), un "Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta". Al prospetto dovrà accompagnarsi una "Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta", da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via a una **consultazione pubblica** della bozza del provvedimento che stabilisce le modalità operative legate all'applicazione dell'**imposta sui servizi digitali**.

Il provvedimento consegue all'introduzione - a mano dell'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - dell'**imposta del 3%** sui ricavi derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa.

La bozza del provvedimento rimarrà in consultazione fino al 31 dicembre 2020.

Leggi anche [Imposta sui servizi digitali: in consultazione pubblica lo schema di provvedimento attuativo](#)

Perimetro applicativo

Il documento delinea *in primis* il perimetro soggettivo di riferimento, individuando, quali soggetti passivi dell'imposta, i **soggetti esercenti attività di impresa** che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il **presupposto impositivo**:

- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di **ricavi non inferiore a 750.000.000 euro**
- realizzano nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato, calcolati sulla base di criteri definiti e senza tener conto dei ricavi derivanti da determinate categorie di servizi.

Quali sono i ricavi imponibili

Esplicitati i concetti di **servizi e contenuti digitali**, viene dunque chiarito cosa debba intendersi per "ricavi imponibili", riconducendo a tale definizione "i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, dai soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato".

L'ambito oggettivo dell'imposta in questione, rinvenuto nella "fornitura di servizi digitali", viene

definito *a contrariis* sulla base di una elencazione puntuale dei servizi che devono invece ritenersi esclusi.

Come determinare la base imponibile

Per quanto riguarda le modalità di determinazione della base imponibile, vengono identificati specifici **criteri** volti a **individuare i ricavi imponibili** legati alla prestazione dei servizi digitali, sulla base dei corrispettivi percepiti a seconda dello specifico servizio digitale fornito tra:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità mirata** agli utenti della medesima interfaccia,
- messa a disposizione di un'**interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di **interagire** tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- **trasmissione di dati** raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

I criteri di collegamento

Si individuano, inoltre, i criteri di collegamento **con il territorio dello Stato**, precisando che un ricavo è da considerarsi imponibile "quando il servizio digitale è fruito da utenti mediante l'utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato". La localizzazione dipenderà dalla specifica tipologia di servizio digitale prestato.

Versamento dell'imposta e dichiarazione

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta, si prevede che l'adempimento sia **effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo** a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

È inoltre prevista l'approvazione di un apposito **modello di dichiarazione** dell'imposta sui servizi digitali, da presentarsi **entro il 31 marzo dell'anno solare successivo** a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Tale modello sarà altresì utilizzato al fine della **richiesta di rimborso** di eventuali eccedenze di versamento dell'imposta, laddove, invece, nell'ipotesi in cui non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso potrà essere richiesto a mezzo di apposita istanza.

Sono poi individuati gli **obblighi** c.d. "**strumentali**", in capo ai soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali, ai fini del versamento, della presentazione delle dichiarazioni e della eventuale richiesta di rimborso:

- è richiesto, in particolare, sia per i soggetti residenti che per i non residenti, il possesso di **codice fiscale**;
- in caso di soggetto stabilito in uno Stato non collaborativo ovvero che non dispone di una stabile organizzazione in Italia, è invece necessaria la nomina di un **rappresentante fiscale**;
- nell'ambito di un gruppo può essere possibile designare una società e la designazione (che può essere valevole sia per tutte le società del gruppo, sia solo per alcune di esse) ha validità annuale, con riferimento agli obblighi da adempiere nell'anno in cui è fatta.

Obblighi contabili

In capo ai soggetti passivi dell'imposta sorgono, inoltre, precisi **obblighi contabili** finalizzati a rilevare **mensilmente** le informazioni sui ricavi imponibili e sugli elementi quantitativi mensili

utilizzati per calcolare la percentuale rappresentativa di ciascuna tipologia dei servizi digitali prevista, collegata al territorio italiano. In particolare, dovrà essere redatto, entro il termine di versamento dell'imposta, apposito "**Prospetto analitico delle informazioni** sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta", altresì accompagnato da una "**Nota esplicativa delle informazioni** sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta", da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili dovranno essere formati e custoditi su supporto informatico che garantisca inalterabilità e conservazioni dei dati registrati.

Tutta la documentazione così predisposta dovrà essere conservata e messa a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, alla quale i soggetti passivi dovranno essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati come regolamentata.

È prevista, infine, nell'ambito di un medesimo gruppo, la **responsabilità in solido** per il versamento dell'imposta dovuta tra soggetti residenti e soggetti non residenti, diversi da quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia.